

-AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

**A TUTTI I SIGNORI
CLIENTI LORO SEDI**

Oggetto: Garanzia su nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro - Art. 13 lettera m)

Fino al 31 dicembre 2020 è ammissibile il rilascio di garanzie, previa autorizzazione della Commissione Europea, in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, fino al 25% dell'ammontare dei ricavi e comunque fino ad un massimo di euro 25.000.

**ART. 13 Lettera m)
(Fondo centrale di garanzia PMI)**

Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

-
- a) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in assicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito
- **in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni**
 - **la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19** come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,

purchè

- tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione
- e abbiano una durata fino a 72 mesi
- e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
- e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

Nei casi di cessione o d'affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di assicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e , comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n . 232, maggiorato dello 0.20%. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Se ben si capisce, la presente garanzia statale copre un nuovo finanziamento ma non interrompe il rimborso delle preesistenti posizioni bancarie, quindi nulla garantisce che la banca non recuperi i suoi preesistenti finanziamenti per mezzo di questa nuova erogazione.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.
Verona 14/04/2020.

Lo Studio